

Spett.
Ufficio Scolastico Territoriale di LUCCA
Piazza Guidiccioni, 2
55100 Lucca (LU)

Alla c.a.: Dott. Duccio Di Leo

Oggetto: ISTANZA DI CONCILIAZIONE

La scrivente Avv. Bandiera Claudia, c.f. BNDCLD70T60L833D, nata a Viareggio il 20.12.1970 e residente in Lucca, Via Orzali trav. Prima n. 25/A,

premessi che

1. L'istante è risultata vincitrice di concorso abilitante 2016 per la scuola primaria - regione Toscana, collocandosi alla posizione 460 della relativa graduatoria di merito;
2. Con decreto ministeriale 2 agosto 2018 n. 579 il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca decretava il contingente autorizzato per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l'anno scolastico 2018/2019;
3. In data 10 agosto 2018 l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana pubblicava D.D.G. n. 1183, poi rettificato con D.D.G. 1229 del 13 agosto 2018, di assegnazione agli ambiti territoriali dei candidati inseriti nelle graduatorie di merito 2016 di Infanzia, Primaria e Sostegno nella scuola dell'Infanzia, tenuto conto delle preferenze espresse dai candidati. L'istante risultava assegnataria dell'ambito Lucca 13;
4. Il 20 agosto 2018 l'Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca pubblicava le convocazioni per il successivo giorno 23 relative a: Assegnazione della sede di incarico triennale ai docenti neo-immessi in ruolo da graduatorie concorso ordinario scuole dell'infanzia e primaria, posti comuni e di sostegno e Assegnazione ambito e sede di incarico triennale agli aspiranti da immettere in ruolo da graduatorie ad esaurimento per la scuola dell'infanzia e primaria, posti comuni e di sostegno. Il giorno seguente l'Ufficio pubblicava, inoltre, le

disponibilità dei posti per le immissioni in ruolo del personale docente della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, posti comuni e di sostegno; nell'elenco relativo all'ambito Lucca 13, risultavano, tra gli altri, 9 disponibilità sull'Istituto Comprensivo LUEE84601Q G.Giusti (Lucca 3);

5. All'esito delle convocazioni per il passaggio da ambito a scuola, l'assegnazione della sede di incarico triennale della scrivente era l'istituto LUEE84601Q G.Giusti;
6. Successivamente l'istante veniva a conoscenza che i posti disponibili sull'istituto assegnatole erano, di fatto, inferiori rispetto ai 9 pubblicati e assegnati;
7. Il giorno 27 agosto la scrivente si recava all'U.S.T. dove veniva informata che l'Ufficio, con provvedimento in autotutela, aveva concesso ad alcuni docenti assegnatari sull'Istituto Lucca 3 la possibilità di scegliere nuove sedi in sostituzione della precedente. In particolare una delle docenti inserita in GAE e originariamente assegnata su Lucca3, la dott.ssa B.E., sceglieva ed accettava nuova assegnazione sull'Istituto Comprensivo LUIC 836003 Carlo Piaggia, sede non disponibile nell'elenco posti pubblicato il 21 agosto ;
8. Detto Istituto rappresentava e rappresenta la scelta preferenziale nel rispetto del principio di continuità professionale e didattica della scrivente, avendo ivi ricoperto dapprima incarichi come docente supplente ed infine come titolare di cattedra in scuola dell'infanzia nell'a.s. 2017/18; tutto questo contrariamente alla docente B.E. la quale mai vi ha prestato servizio non trovando neppure, oltre tutto, stando alle sue stesse parole, la sede funzionale alle proprie esigenze;
9. Rilevata la predetta irregolarità nel provvedimento assunto in autotutela dall'Ufficio scolastico, nei giorni successivi la scrivente, al fine di addivenire ad una soluzione conciliativa, proponeva uno scambio di sede di titolarità con la docente interessata B.E., che accettava senza riserve, e ne informava i Dirigenti scolastici dell' I.C. Carlo Piaggia Capannori e I.C. Lucca 3;

Considerato che

Il posto sull'I.C. LUIC 836003 è stato assegnato dall'U.S.T. di Lucca alla docente B.E. a seguito di provvedimento in autotutela amministrativa decisoria. Essa si fonda sull'art. 97 primo comma Cost., secondo il quale la Pubblica Amministrazione deve agire nel rispetto del principio di legalità: l'atto amministrativo deve, quindi, essere legittimo e cioè conforme alla legge e deve assicurare l'imparzialità; ai sensi dell'art.1 primo comma legge

241/1990, l'autotutela deve, inoltre, conformarsi a criteri di economicità, efficacia e trasparenza per assicurare il più efficace perseguimento dell'interesse pubblico.

Ritenuto quanto sopra, il provvedimento emesso dall'Ufficio Scolastico in autotutela risulta viziato per violazione delle specifiche norme di legge sulle immissioni in ruolo: l'Allegato A al D.M. 579/2018, Personale Docente – Istruzioni Operative Finalizzate alle Nomine, regola le procedure e al punto sub 10 statuisce che nelle relative operazioni *“i docenti provenienti dalle procedure concorsuali avranno la priorità nella scelta dell'ambito e delle sedi”* delineando il seguente ordine: *“GM 2016 (...) A tali candidati verrà assegnata la provincia, l'ambito e, laddove possibile, contestualmente sceglieranno la sede di servizio. (...) Successivamente si procederà alle nomine da GAE, assegnando l'ambito e, laddove possibile, contestualmente la sede di servizio”*. Ancora il D.D.G. 1183/2018 decreta che *“gli Uffici Territoriali sono delegati ad effettuare l'inserimento a sistema informativo dei candidati individuati per nomina sugli ambiti territoriali di propria competenza, nonché ad assegnare la sede per l'incarico triennale con priorità rispetto al personale assunto da GAE”*.

Risulta dunque di tutta evidenza come l'U.S.T., al fine di addivenire alla risoluzione bonaria degli errori di assegnazione sull'Istituto Comprensivo LUEE84601Q G. Giusti (Lucca3), avrebbe dovuto prioritariamente proporre la scelta della sede alternativa alla scrivente, in qualità di docente inserita in graduatoria di merito, e solo in caso di suo rifiuto, e dunque, solo successivamente, alla docente B.E. inserita in graduatoria ad esaurimento.

Preso atto che il provvedimento di autotutela emesso da Codesto Ufficio rappresenta un grave danno per l'istante che ha visto lesi i propri diritti, risulta evidente come l'accettazione e ratifica da parte dell'U.S.T. dell'accordo di scambio della sede di titolarità per l'incarico triennale tra la scrivente e la docente B.E., oltre a restituire legittimità al provvedimento stesso, porterebbe all'abbandono del contenzioso in ossequio al principio di economicità cui deve orientarsi l'operato della P.A.

Tutto ciò premesso e considerato la scrivente Bandiera Claudia, chiede fissarsi tentativo di conciliazione al fine di:

- 1) Relativamente al passaggio da ambito territoriale a scuola, vedersi assegnare la titolarità per il prossimo triennio, a far data dall'a.s. 2018/2019, sull'Istituto Comprensivo LUIC 836003- Carlo Piaggia Capannori;
- 2) Per l'effetto, attribuire alla docente B.E. la titolarità per il prossimo triennio sull'Istituto LUEE84601Q – G. Giusti.

Con facoltà di ulteriormente chiarire e dedurre innanzi al comitato di conciliazione.

Si richiede che ogni comunicazione inerente la presente procedura venga inviata alla propria posta elettronica: dicapluwin@virgilio.it

Lucca, lì 31 agosto 2018

Bandiera Claudia

